

Prot. n. 1621/22

PROTOCOLLO D'INTESA CIRCONDARIALE

TRA

TRIBUNALE DI PAOLA

E

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola (ODEC di Paola)

Requisiti e criteri da osservare ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei Consulenti

Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Paola

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Paola attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della Legge n. 24/2017 ed in particolare capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli Albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.

Il protocollo risponde, inoltre, all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli Albi, affinché in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline di cui agli iscritti all'ODCEC, le figure del Perito e del Consulente Tecnico siano in grado di garantire all'Autorità Giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota, con sempre maggiore frequenza, la materia.

ART. 2 - STRUTTURA DELL'ALBO

Condizione di base, per consentire sia una razionale revisione degli Albi circondariali sia l'accessibilità degli stessi a livello distrettuale e nazionale, è l'adozione di una struttura interna standardizzata di tali Albi. A tal fine è stato predisposto un file contenente l'elenco dei dottori commerciali ed esperti contabili iscritti all'Albo dei CTU e dei Periti.

ART. 3 - SPECIALE COMPETENZA

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c, p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.




La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di due anni, salva diversa disposizione e diversa durata indicata nei protocolli firmati a livello nazionale.

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'albo deve essere rigorosa. Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il curriculum vitae europeo;
- b) **la certificazione di aver seguito un corso, della durata non inferiore a 20 ore, di formazione tecnico-giuridica, tenuto o riconosciuto dall'Odcec di Paola che si pone l'obiettivo di completare la formazione del consulente tecnico, con il seguente programma: requisiti del Ctu, norme che regolano l'Albo Ctu, aspetti deontologici del ruolo, attività che competono al Ctu, funzionamento del PCT, aspetti giuridici e processuali necessari per il corretto svolgimento dell'incarico (dal conferimento dell'incarico, giuramento, alle operazioni peritali fino al deposito della consulenza tecnica, e relative osservazioni).**



La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* (e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo): attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Se, successivamente all'iscrizione all'albo, il consulente volesse attestare il possesso di ulteriori specializzazioni e/o di sopraggiunte competenze professionali e/o sopraggiunti titoli formativi, trasmette con le stesse modalità di cui all'art. 5, e contestualmente al proprio Ordine, il *curriculum vitae* aggiornato.

Ulteriore specializzazione è comprovata dal percorso formativo di tipo specialistico nonché dall'esperienza professionale effettivamente maturata dimostrata dall'acquisizione dei titoli formativi e professionali.

ART. 5 — PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per l'iscrizione all'Albo, completa di tutta la documentazione allegata, deve essere inviata o depositata in originale al Tribunale (cancelleria civile – volontaria giurisdizione) e, contestualmente, all'Ordine professionale di appartenenza. In caso di necessità il Comitato potrà inviare all'interessato una richiesta di audizione personale finalizzata ad un chiarimento e/o ad un approfondimento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda è obbligatorio comunicare il proprio **indirizzo PEC personale**.

3. La domanda dovrà essere redatta secondo il modulo allegato al presente Protocollo, che verrà inserita in apposita sezione del sito istituzionale del Tribunale di Paola nonché del sito dell'ODCEC di Paola.

3.L'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'Albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'iscritto all'ODCEC, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta del ctu anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse. Diversamente, il Comitato deve valutare, in sede di riconferma, le annotazioni, presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative a eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.


La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo. La specchiata moralità consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba. L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto. In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione. L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria, da fornirsi a cura dell'istante per coloro nei confronti dei quali è stato instaurato un processo penale a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio o decreto che dispone il giudizio per i seguenti delitti: Artt. 270 c.p. (associazioni sovversive); 314c.p.(peculato); 317 c.p. concussione); 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione); 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità); 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti); 372 c.p. (falsa testimonianza); 373 c.p. (falsa perizia o interpretazione); 374c.p. (frode processuale); 375c.p. (frode in processo penale e depistaggio); 377c.p. (intralcio alla giustizia);379 bis c.p. (rivelazione di segreti inerenti ad un processo penale); 380c.p. (patrocinio o consulenza infedele); 381c.p. (alta infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico); 385c.p. (evasione); 386c.p. (procurata evasione); 414 bis c.p. (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopomografia); 416c.p. (associazione per delinquere); 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso anche straniera); 416 ter c.p. (scambio elettorale politico mafioso); 476 c.p. (falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici); 477 c.p. (falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici); 480 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); 481 c.p. (falsità ideologica in

certificati commessa da persona esercenti un servizio di pubblica necessità); 575 c.p. (omicidio); 605 c.p. (sequestro di persona); 609 bis c.p. (violenza sessuale); 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne); 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo); 610 c.p. (violenza privata); 612 bis c.p. (atti persecutori); 629 c.p. (estorsione); 640 c.p. (truffa); 648 c.p. (ricettazione); 648 bis (riciclaggio), 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter c.p. (antiriciclaggio); 589 c.p. (omicidio colposo colpa professionale); 590 comma II c.p. (lesioni personali colpose gravissime) nell'ipotesi in cui sia stata adottata una misura cautelare; nonché per ogni titolo di reato in relazione al quale sia stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p. In ogni caso, non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso in cui non sia stata ottenuta la riabilitazione poiché l'interessato non ha effettuato richiesta, se il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni), il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Alla domanda, dovrà essere allegata la prova di aver effettuato il corso di cui all'art.4 comma 1 lett. b).

ART. 6 - FASCICOLO PERSONALE

1. All'atto dell'iscrizione o della riconferma si forma un fascicolo personale, nel quale confluiranno tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma;
2. All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, devono essere indicati:
 - a) professione (con indicazione della data di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
 - b) specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo) e di quella/e esercitate;
 - c) curriculum formativo (titolo post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato, corsi ECM ed altre attività di formazione, docenze);
 - d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 4, comma 6; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);
 - e) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - f) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - g) incarichi di Perito/Consulente Tecnico d'Ufficio (anche quando revocati) dall'Autorità Giudiziaria; per quanto concerne gli incarichi dell'Autorità Giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati e annotata la motivazione della revoca;



- h) iscrizione ad altri albi, elenchi e registri;
- i) competenze nell'ambito della conciliazione acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
- j) ogni altro elemento che il singolo ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- k) Il fascicolo personale sarà aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale (art. 7), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato:
- l) L'assolvimento del corso di cui all'art. 4 comma 1 lett. B).

ART. 7 - REVISIONE

1. Tenuto conto che i codici di rito prevedono termini temporali per la revisione periodica degli Albi, si fa riferimento ai termini ivi previsti.

2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà del dottore commercialista ed esperto contabile di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'iscritto che esprima siffatta volontà.

L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

3. La revisione è avviata tramite una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti all'indirizzo PEC dichiarato in sede di iscrizione. Entro il termine di 30 giorni l'iscritto deve far pervenire la domanda di riconferma, con la quale conferma ed integra le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 5).

4. La predetta comunicazione personale esplicita che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'Albo. Scaduto il termine previsto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede ad una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espresso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e l'apposizione del nuovo termine. Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto ad inviare la domanda di riconferma entro il termine di 30 giorni dalla seconda comunicazione.

La cancellazione così disposta non osta ad una nuova iscrizione previa nuova domanda.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione si dovrà dar prova di aver effettuato, da non più di tre anni, il corso di cui all'art.4 comma 1 lett. b).



ART. 8 - PUBBLICITA' DEGLI ALBI

Gli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici sono resi pubblici, anche sul sito web del Tribunale di Paola, nelle loro informazioni essenziali (nominativi, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti e data di iscrizione/riconferma, luogo di residenza o di domicilio professionale e pec), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

ART. 9 - CONTROLLI

Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. C.P.C.. Nei confronti dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19, 20, 21 disp. att. c. p.c. ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale. In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 DPR 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame dei Comitato. Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione. Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a. la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b. gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c. la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per il consulente cause di giustificazione;

- a. l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b. la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- c. i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando *ex art. 154 c. p.c.*, per una proroga del termine;
- d. l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c. p.c.) o sia stata disposta in un procedimento azionato



ex art. 696 bis c.p.c. e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo compito al c.t.u e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza. I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'Ufficio. I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala dei CTU ai Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello agli Uffici dei Giudici di Pace ed all'Ordine o Collegio di appartenenza del consulente. È facoltà del Comitato e del Presidente, acquisire, anche d'ufficio, presso le sezioni del Tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse. Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

ART. 10 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI DEL PROTOCOLLO

Il Tribunale di Paola si impegna ad offrire la propria collaborazione nell'ambito dei percorsi formativi che l'ODCEC di Paola programmerà in favore dei propri iscritti, in maniera tale da favorire l'acquisizione, da parte di coloro che sono iscritti o che aspirano all'iscrizione negli Albi del Tribunale di Paola, di una spiccata capacità conciliativa secondo lo spirito della Legge n. 24/2017; Qualora richieda l'iscrizione negli Albi un professionista iscritto in un Ordine diverso da quello di Paola (sempre che sia residente o che attesti avere un domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Paola) il nominativo sarà comunicato prima della riunione del Comitato, a cura della cancelleria civile – volontaria giurisdizione del tribunale, all'ODCEC di Paola affinché possa assumere tutte le informazioni utili dall'Ordine di appartenenza ai fini dell'iscrizione del professionista.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE -

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione, tuttavia:

- a) le domande depositate prima dell'entrata in vigore del presente protocollo saranno vagliate dal Comitato alla luce delle regole preesistenti;
- b) la certificazione sull'espletamento del corso di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) , dovrà essere prodotta per le domande d'iscrizione che preverranno dopo il 30.9.2022;
- c) ai fini del mantenimento dell'iscrizione, entro il 31.12.2022, tutti gli iscritti all'albo dei Ctu

ed all'albo ODCEC di Paola, dovranno aver effettuato il corso di cui all'art.4 comma 1 lett. b) e così ogni quattro anni.

Paola, 25.5.2022

Il Presidente del Tribunale di Paola

Paolo Del Giudice

Il Presidente dell'ODEC di Paola

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI PAOLA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Paola, 25/5/2022

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Antonietta BUSTAFFA

[Handwritten signature]